RIORDINO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI TURISMO, SPETTACOLO E SPORT

Art. 6

Successione nei rapporti del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo e norma transitoria

Le regioni e la Presidenza del Consiglio dei Ministri subentrano nei termini e secondo i settori di competenza, ai sensi della presente legge, nei diritti, obblighi e rapporti gia' facenti capo al soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo. Al trasferimento alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, per la parte che non sia gia' di loro competenza, di funzioni amministrative di promozione, di sostegno e di vigilanza in materia di spettacolo, che abbiano carattere o interesse regionale o locale, si provvede con norme di attuazione ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie. Fino all'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 3, continuano ad applicarsi le norme organizzative attualmente in vigore. Gli oneri derivanti dalla presente legge restano contenuti nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio di previsione del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo per gli anni 1993 e seguenti.

Versione in vigore dal 5 agosto 1993, non più in vigore dal 1 settembre 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport
Estremi	Decreto-legge 4 agosto 1993, n. 273
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordino-delle-funzioni-in-materia-di-turismo-spettacolo-e-sport-1993/art-6-successione-nei-rapporti-del-soppresso-ministero-del-turismo-e-dello/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it